COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

12.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1969

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MATTARELLI

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

PENNACCHINI: Modifiche agli articoli 33 e 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707, recante norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale, ed agli articoli 24 e 25 della legge 13 luglio 1965. n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza (464);

BENSI: Interpretazione autentica degli articoli 24 e 25 della legge 13 luglio 1965, n. 882, recante norme sull'ordinamento della banda del Corpo della Guardia di finanza (740) 93

PRESIDENTE 93, 95, 96

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 96

LAVAGNOLI 96

PALMITESSA, *Relatore* 94

SEMERARO 95

Votazione segreta:

PRESIDENTE 97

La seduta comincia alle 9,45.

PAGLIARANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pennacchini: Modifiche agli articoli 33 e 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707, recante norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale, ed agli articoli 24 e 25 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza (464); Bensi: Interpretazione autentica degli articoli 24 e 25 della legge 13 luglio 1965, n. 882, recante norme sull'ordinamento della banda del Corpo della guardia di finanza (740).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Pennacchini: « Modifiche agli articoli 33 e 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707, recante norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato

ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale, e agli articoli 24 e 25 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza »; e del deputato BENSI: « Interpretazione autentica degli articoli 24 e 25 della legge 13 luglio 1965, n. 882, recante norme sull'ordinamento della banda del Corpo della guardia di finanza ».

Sulle due proposte di legge la Commissione bilancio si è già espressa in questi termini: sulla proposta di legge n. 464 « la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che il riferimento per l'imputazione della spesa e l'indicazione di copertura contenuta nell'articolo 6 della proposta di legge risulti convenientemente modificato e aggiornato in relazione all'anno finanziario in corso ». Sulla proposta di legge n. 764 « la Commissione ritiene che la materia oggetto della proposta di legge è ricompresa nelle più ampie provvidenze contemplate dall'iniziativa legislativa Pennacchini n. 464, sulla quale la Commissione bilancio ha già avuto occasione di manifestare consenso nella seduta del 22 aprile 1969. La Commissione delibera pertanto di estendere il parere favorevole allora espresso anche alla proposta di legge d'iniziativa del deputato Bensi (n. 740), entro i limiti di spesa e secondo le indicazioni di copertura contenute nella richiamata proposta di legge n. 464 ».

L'onorevole Palmitessa ha facoltà di svolgere la relazione.

PALMITESSA, *Relatore*. Proprio per le ragioni espresse dalla Commissione bilancio, preferirei riferire prima sulla proposta di legge n. 740 d'iniziativa dell'onorevole Bensi, e poi su quella n. 464 dell'onorevole Pennacchini.

La proposta di legge n. 740 mira ad eliminare delle sperequazioni che si sono verificate a seguito delle diverse interpretazioni che sono state date a due norme analoghe delle leggi 5 giugno 1965, n. 707 e 13 luglio 1965, n. 882, recanti norme sull'ordinamento, rispettivamente, della banda del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e di quella della Guardia di finanza.

Ed invero tali provvedimenti disposero che l'anzianità maturata dai musicanti, già appartenenti ai complessi bandistici sopra indicati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni testé richiamate, sarebbe stata considerata ai fini del primo inquadramento nei nuovi organici delle rispettive bande. Il dubbio, che si vuole ora eliminare, sorse nel momento in cui si trattò di sapere se l'anzianità residua al primo inquadramento la si sarebbe dovuta conteggiare o meno ai fini della successiva progressione in carriera. Tale dubbio è stato risolto in modo difforme per i due complessi bandistici; infatti, mentre per i musicanti appartenenti alla banda della Guardia di pubblica sicurezza fu riconosciuto di dover considerare l'anzianità residua ai fini delle successive promozioni, ciò non è avvenuto per i componenti della banda della Guardia di finanza, dichiarandosi da parte degli organi competenti che per la promozione al grado superiore a quello ottenuto a seguito del primo inquadramento si sarebbe dovuto attendere tutto il periodo richiesto, a nulla rilevando l'anzianità residua che andava così completamente perduta.

La proposta di legge in oggetto tende ad eliminare tale disparità di trattamento col proporre l'adozione di una norma interpretativa che elimini ogni dubbio a riguardo e ciò in applicazione di quel principio, unanimemente accolto a suo tempo, di non creare, con i provvedimenti riordinativi delle bande militari, disparità di trattamento tra il personale appartenente all'uno od all'altro complesso.

Anche la proposta di legge n. 464 presentata dal collega Pennacchini ha lo scopo in parte identico di eliminare alcune sperequazioni ed incertezze conseguenti all'applicazione delle leggi 5 giugno 1965, n. 707 e 13 luglio 1965, n. 882, con riferimento alla legge 1° marzo 1965, n. 121, recante norme sull'ordinamento delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'aeronautica militre.

Per esaminare con cognizione di causa la validità della proposta di legge va innanzitutto chiarito e tenuto presente il principio su cui a suo tempo il Parlamento si basò nel predisporre i provvedimenti sopra richiamati. Secondo tale principio i criteri informatori del trattamento del personale appartenente a tutte le bande militari, sarebbero dovuti essere, per quanto possibile, identici, in modo da non creare sperequazioni fra i musicanti di un corpo e quelli di un altro.

Tale principio, sulla bontà del quale è inutile soffermarsi, non è stato peraltro sempre rispettato. Il fine della proposta di legge in questione è pertanto quello di apportare alle leggi nn. 707 e 882, sopra ricordate, alcune modifiche che consentano di eliminare quei casi in cui il principio non sia stato rispettato.

I casi di disparità di trattamento del personale banditistico che il proponente ha ri-

levato e si propone di eliminare sono di tre specie. Due di essi sono dovuti soltanto ad interpretazioni difformi, che sono state date in sede di applicazione delle norme, e pertanto gli articoli 1 e 3 della proposta in parola si limitano, sostanzialmente, a fornire una interpretazione che potremmo dire autentica di tali norme in modo da consentire uniformità di trattamento. Sotto questo aspetto la proposta tende allo stesso fine della proposta di legge Bensi già illustrata.

Il terzo caso di difformità che costituisce il principale motivo della proposta di legge Pennacchini, merita un discorso a parte.

Antecedentemente all'entrata in vigore delle leggi del 1965, nn. 707 e 882, i musicanti appartenenti ai complessi bandistici della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza erano divisi in tre gruppi; si avevano infatti gli effettivi, gli aggregati e gli allievi.

Di questi tre gruppi gli aggregati sono entrati a far parte della banda a seguito di un esame cui furono a suo tempo sottoposti dal maestro della banda stessa e stando all'interno del complesso, hanno contribuito notevolmente a mantenere alto il livello tecnico-artistico, senza tuttavia godere di alcun riconoscimento giuridico.

A seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti sopra richiamati, a tali musicanti venne data la possibilità di divenire effettivi mediante concorso loro riservato, atteso che con il riordinamento dei complessi tutti i musicanti dovevano essere ovviamente effettivi. Contemporaneamente si dispose che, una volta vinto il concorso, il periodo trascorso nella banda stessa con la qualifica di aggregati sarebbe stato computato, ai fini della carriera, soltanto per un terzo, con le gravi conseguenze che ognuno facilmente comprende.

La giustificazione di tale trattamento, se di giustificazione si può parlare, sembra sussistere nel fatto che doveva crearsi una differenziazione tra i musicanti effettivi e gli allievi da una parte e gli aggregati dall'altra, sul rilievo che i primi godevano di uno *status* ben determinato ed i secondi ne erano sprovvisti.

Ma, a prescindere dal fatto che una tale differenziazione era già stata introdotta, come giustamente fa notare il proponente, onorevole Pennacchini, ponendo per i musicanti aggregati lo sbarramento del concorso, cosa che non fu fatta ovviamente né per gli effettivi né per gli allievi che si trovavano in determinate condizioni, va osservato che una norma di tal genere non è prevista dalla legge 1° marzo 1965, n. 121, relativa alle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'aeronautica militare. Si è venuta in tal modo a creare quella disparità di trattamento del personale appartenente ai diversi complessi bandistici che si voleva invece evitare.

Se, per assurdo, e nonostante quanto sopra riferito, si volesse tuttavia sostenere che il trattamento riservato agli aggregati in parola corrisponde a giustizia, in tal caso, per coerenza, lo si sarebbe dovuto adottare per tutti indistintamente i complessi bandistici e non soltanto per alcuni di essi; ma se, come personalmente ritengo, tale trattamento, oltre a violare il principio perequativo più volte richiamato, offende il comune sentimento di giustizia, allora non resta altro che considerare favorevolmente la proposta di legge in esame, che propongo sia assunta come testo base della discussione essendo in essa compresa anche la normativa dell'altra proposta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SEMERARO. Il provvedimento dei colleghi Pennacchini e Bensi è stato auspicato e richiesto soprattutto per motivi di giustizia e di perequazione. Purtroppo il nostro sistema di legiferare ci porta spesso a creare queste disparità. Le norme richiamate dal collega relatore – che ringrazio per la chiara, precisa e documentata esposizione – ci invitano senza riserva alcuna a riequilibrare una situazione che riguarda tanto il complesso musicale della pubblica sicurezza quanto quello della guardia di finanza. Questo provvedimento era necessario. Infatti, occorre ricordare che coloro che, intrapresa la carriera della guardia di finanza e avendo predisposizione e sapendo suonare uno strumento musicale, sono diventati musicanti ma solo aggregati, perché a causa della limitatezza degli organici della banda non poterono diventare effettivi, costoro – dicevo – hanno dovuto prestare sia il normale servizio di istituto delle guardie di finanza sia esercitarsi sotto la guida di un maestro autorevole della banda per lo strumento che avevano, nel titolo di arruolamento, dimostrato di possedere.

Perciò, con questi provvedimenti – io non voglio annoiare i colleghi – veniamo a mettere in parità di condizioni le persone interessate, soprattutto per quanto riguarda la carriera, perché andava a finire che per gli aggregati, quando dovevano passare di grado, il

periodo di servizio come aggregato non serviva a niente. Eppure essi hanno servito più degli altri, perché mentre gli altri facevano soltanto i musicanti, essi – come ho già detto – facevano i finanzieri e anche i musicanti.

LAVAGNOLI. Noi siamo d'accordo su queste due proposte di legge e senza esitazione votiamo a favore, perché è necessario fare giustizia eliminando le sperequazioni esistenti in seno a questi complessi bandistici.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole al provvedimento per le ragioni che sono già state esposte dai colleghi che sono intervenuti, in quanto esso presenta due aspetti: un aspetto interpretativo e un altro perequativo. Sia per l'uno come per l'altro aspetto non vi è dubbio che le ragioni poste a sostegno della proposta di legge sono fondate e meritano accoglimento. Solo sull'articolo 6, per quanto concerne la spesa a carico del Ministero dell'interno, propongo un emendamento, già adombrato nel parere della Commissione bilancio, poiché il capitolo indicato non avrebbe la necessaria disponibilità. Si tratterebbe cioè di sostituire il capitolo 1466 con il capitolo 1452. Si dovrà poi apportare la modifica suggerita dalla Commissione bilancio per quanto concerne il riferimento all'anno finanziario. Queste le due modifiche che mi paiono necessarie.

PRESIDENTE. È evidente, per le considerazioni svolte dal relatore, che poiché la proposta di legge Bensi è da ritenersi assorbita nella proposta di legge Pennacchini n. 464, quest'ultima costituirà il testo base della discussione.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il primo comma dell'articolo 33 della legge 5 giugno 1965, n. 707, e dell'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 882, è integrato come segue:

« L'eventuale periodo di servizio prestato in eccedenza sarà conteggiato in occasione del successivo avanzamento ».

Propongo, per una precisazione di carattere formale, di sostituire il primo periodo con il seguente: « Al primo comma dell'articolo 33 della legge 5 giugno 1965, n. 707 e dell'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(*È approvato*).

L'articolo 1 con la modifica formale di cui sopra risulta pertanto così formulato:

ART. 1.

« Al primo comma dell'articolo 33 della legge 5 giugno 1965, n. 707 e dell'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

« L'eventuale periodo di servizio prestato in eccedenza sarà conteggiato in occasione del successivo avanzamento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi articoli da 2 a 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 33 della legge 5 giugno 1965, n. 707, e dell'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 882, è sostituito dal seguente:

« Nella determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato anche l'eventuale periodo di appartenenza alla banda anteriormente al regolare inserimento come musicanti effettivi a seguito di concorso ».

(*È approvato*).

ART. 3.

Il terzo comma dell'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 882, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello

rivestito dal musicante si procede alla sua valutazione secondo le modalità di cui al titolo IV capo II ed alla conseguente promozione. Nei casi in cui l'inquadramento comporti l'attribuzione di più gradi, i gradi successivi al primo saranno conferiti, sempre con le modalità stabilite nel titolo IV capo II, al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore ».

(*È approvato*).

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 13 luglio 1965, n. 882, è sostituito dal seguente:

« Nella determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato anche il periodo di appartenenza alla banda anteriormente all'inserimento come allievi musicanti ».

(*È approvato*).

ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707, è sostituito dal seguente:

« Ai vincitori del concorso è attribuito il grado che loro compete in applicazione dell'articolo 33 ».

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 6:

« All'onere derivante per l'esercizio 1968 dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10.102.128, si farà fronte per lire 4.091.232 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1466 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 6.010.896 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1217 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Per quanto riguarda questo articolo, dopo le indicazioni fornite dal sottosegretario Gaspari che ha proposto di indicare il capitolo 1452 anziché il capitolo 1466 e tenendo conto del parere della Commissione bilancio, il relatore ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10.102.128 per l'anno finanziario 1969, si farà fronte per lire 4.091.232 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1452 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e per lire 6.010.896 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1217 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 6 risulta pertanto così formulato:

ART. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10.102.128 per l'anno finanziario 1969, si farà fronte per lire 4.091.232 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1452 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 6.010.896 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1217 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge:

PENNACCHINI: « Modifiche agli articoli 33 e 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707, recante norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale, ed agli articoli 24 e 25 della legge 13 lu-

glio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza » (464):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

A seguito della approvazione della proposta di legge n. 464 risulta assorbita la proposta di legge Bensi n. 740.

Hanno preso parte alla votazione:

Boldrin Anselmo, Caruso, Dietl, Di Giannantonio, Felici, Foschi, Jacazzi, Lajolo, Lattanzi Giangiacomo, Lavagnoli, Maggioni, Mattarelli Gino, Maulini, Miotti Carli Amalia, Pagliarani, Palmitessa, Salvi, Semeraro, Servadei, Sgarlata Marcello, Simonacci, Tantalo, Vianello, Zamberletti.

La seduta termina alle 10,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO